



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 26.4.2006  
COM(2006) 174 definitivo

**LIBRO VERDE**

**sulla presunzione di non colpevolezza**

(presentata dalla Commissione)

## **LIBRO VERDE**

### **sulla presunzione di non colpevolezza**

La presunzione di non colpevolezza è un diritto fondamentale, sancito dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. L'articolo 6 del trattato sull'Unione europea dispone che l'Unione rispetta i diritti fondamentali quali sono garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri.

La Commissione desidera conoscere se la presunzione di non colpevolezza è intesa allo stesso modo in tutta l'UE. Il Libro verde studierà il significato della presunzione di non colpevolezza e i diritti che da essa derivano. Se dalla consultazione dovesse emergere l'esigenza, la Commissione studierà come inserire tali diritti in una proposta di decisione quadro sulle garanzie nell'acquisizione e nell'utilizzo del materiale probatorio.

Il Libro verde formula una serie di domande (in riquadro). Le risposte devono essere inviate preferibilmente entro il 9 giugno 2006 a:

**Commissione europea Direzione Generale Giustizia, libertà e sicurezza Unità D3 –  
Giustizia penale  
B-1049 Bruxelles  
Belgio**

**Fax: + 32 2 296 7634**

**all'attenzione di "FAO Peter-Jozsef CSONKA, Capo unità (rif.: CMO)"**

ovvero mediante posta elettronica al seguente indirizzo:

**[ils-justicepenale@cec.eu.int](mailto:ils-justicepenale@cec.eu.int)**

## 1. PERCHÉ L'UE STUDIA LA PRESUNZIONE DI NON COLPEVOLEZZA?

### 1.1. Contesto

Uno degli obiettivi dell'UE è la creazione di uno “spazio di libertà, sicurezza e giustizia” (trattato UE, articolo 2). Nel 1999, a Tampere, sono state decise le priorità dell'UE nel settore della giustizia nei successivi cinque anni<sup>1</sup>. È stato ritenuto di importanza fondamentale il fatto che il reciproco riconoscimento fosse la “chiave di volta” di questo settore e la principale forma di cooperazione giudiziaria. Il reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie coinvolge necessariamente i sistemi di giustizia penale a tutti i livelli. Esso funziona efficacemente solo se esiste fiducia negli altri sistemi giudiziari e se ogni individuo nei cui confronti sia stata emessa una sentenza giudiziaria straniera ha la certezza che essa è stata adottata secondo giustizia. Secondo il punto 33 delle conclusioni del Consiglio europeo di Tampere “il rafforzamento del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie [...] *[faciliterebbe] la cooperazione [...], come pure la tutela giudiziaria dei diritti dei singoli*”. Uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia significa che i cittadini europei devono essere in grado di usufruire della garanzia di norme equivalenti<sup>2</sup> in tutta l'UE. Un'azione penale più efficace ottenuta grazie al reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie deve conciliarsi con il rispetto dei diritti.

Il Programma di misure relative all'attuazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni penali<sup>3</sup> ha indicato i settori in cui è auspicabile adottare una normativa europea che dia concreta attuazione al reciproco riconoscimento. Quest'ultimo “deve consentire di rafforzare non solo la cooperazione tra Stati membri, ma anche la protezione dei diritti delle persone.” Il reciproco riconoscimento dipende dalla reciproca fiducia. La consultazione realizzata dalla Commissione ha individuato i diritti per i quali una maggiore visibilità permetterebbe di aumentare questa reciproca fiducia. Nel 2003 è stato adottato il Libro verde sulle garanzie procedurali a favore di indagati e imputati in procedimenti penali nel territorio dell'Unione europea<sup>4</sup>, seguito nel 2004 da una proposta di decisione quadro<sup>5</sup>. Le garanzie nell'acquisizione e nell'utilizzo del materiale probatorio - argomento non affrontato nei due documenti summenzionati - dovrebbero essere esaminate nella seconda fase del procedimento di consultazione. Il presente Libro verde sulla presunzione di non colpevolezza costituisce quindi parte di tale consultazione sui mezzi probatori.

La presunzione di non colpevolezza è oggetto di una diversa disciplina, in relazione al sistema giuridico d'appartenenza. La Commissione l'ha inclusa fra le garanzie relative all'acquisizione e all'utilizzo del materiale probatorio a motivo del fatto che in molti sistemi giuridici alcuni diritti connessi alla presunzione di non colpevolezza sono connessi ai mezzi di prova (come la testimonianza o le prove documentali).

L'interesse della Commissione è duplice: da un lato preme accertare se le cause transfrontaliere presentino un problema particolare in questo settore e, dall'altro, se la legislazione dell'UE possa rafforzare la fiducia reciproca. La Commissione intende presentare

---

<sup>1</sup> Consiglio europeo di Tampere, Conclusioni della Presidenza, 15/16 ottobre 1999.

<sup>2</sup> Comunicazione della Commissione “Verso uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia” “Le procedure devono offrire ovunque le stesse garanzie, in modo da evitare disparità di trattamento da una giurisdizione all'altra” e “le norme possono essere diverse purché siano equivalenti”. COM(1998) 459, 14 luglio 1988.

<sup>3</sup> Programma di misure del Consiglio e della Commissione - GU C 12 del 15.1.2001.

<sup>4</sup> COM(2003) 75 del 19.2.2003.

<sup>5</sup> COM(2004) 328 del 28.4.2004.

un altro Libro verde entro quest'anno, specificatamente orientato alla raccolta e alla gestione degli elementi di prova e ai criteri di ammissibilità. Una riunione di esperti sarà convocata nel 2006 per discutere entrambi i Libri verdi.

Nel 2004 la Commissione aveva commissionato a terzi uno studio sulla legislazione degli Stati membri in materia probatoria nel processo penale ("The Evidence Study" - Studio sulla prova)<sup>6</sup>. Tutti i riferimenti alla legislazione nazionale contenuti nel presente documento provengono dallo studio summenzionato.

## 1.2. Base giuridica

I poteri in materia di giustizia penale dell'UE sono conferiti dagli articoli 29<sup>7</sup> e 31 del trattato dell'UE.

Art. 31:

*"L'azione comune nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale comprende:*

*[...];*

- c) la garanzia della compatibilità delle normative applicabili negli Stati membri, nella misura necessaria per migliorare la suddetta cooperazione; [...];"*

Poiché la cooperazione giudiziaria assume sempre più il significato di reciproco riconoscimento, è necessario esaminare se l'adozione di garanzie comuni nell'acquisizione e nell'utilizzo del materiale probatorio possa contribuire a rendere compatibili le norme, ad aumentare la fiducia e, di conseguenza, la cooperazione.

## 1.3. Il Programma dell'Aia

Nel 2004 il Consiglio europeo ha adottato il programma dell'Aia, finalizzato a rafforzare la libertà, la sicurezza e la giustizia nell'UE. Tra i suoi obiettivi figura il miglioramento della "capacità comune dell'Unione [...] di garantire i diritti fondamentali, le garanzie procedurali minime e l'accesso alla giustizia [...]"<sup>8</sup>. Il programma conclude affermando che "l'ulteriore realizzazione del reciproco riconoscimento quale fondamento della cooperazione giudiziaria presuppone l'elaborazione di norme equivalenti in materia di diritti processuali nei procedimenti penali". Nel Piano d'azione per l'attuazione del programma dell'Aia<sup>9</sup>, tra le misure intese a rafforzare la giustizia, è menzionato il presente Libro verde.

---

<sup>6</sup> Lo studio "*Laws of Evidence in Criminal Proceedings throughout the European Union*" è disponibile presso la Commissione europea, DG JLS/D3, Unità giustizia penale, B-1049 Brussels, rif. CMO.

<sup>7</sup> Articolo 29 trattato UE: "[...] l'obiettivo che l'Unione si prefigge è fornire ai cittadini un livello elevato di sicurezza in uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, sviluppando tra gli Stati membri un'azione in comune nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale [...]. Tale obiettivo è perseguito prevenendo e reprimendo la criminalità, organizzata o di altro tipo, in particolare il terrorismo, la tratta degli esseri umani ed i reati contro i minori, il traffico illecito di droga e di armi, la corruzione e la frode, mediante:

[...];

- una più stretta cooperazione tra le autorità giudiziarie e altre autorità competenti degli Stati membri, a norma degli articoli 31 e 32;

- [...]."

<sup>8</sup> Programma dell'Aia, conclusioni del Consiglio europeo di Bruxelles, 4/5 novembre 2004.

<sup>9</sup> Piano d'azione del Consiglio e della Commissione sull'attuazione del programma dell'Aia inteso a rafforzare la libertà, la sicurezza e la giustizia dell'Unione europea (GU C 198 del 12.8.2005, pag. 1), punto 4.2.

Nel 2005 la Commissione ha adottato una Comunicazione sul reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie in materia penale e il rafforzamento della reciproca fiducia tra Stati membri<sup>10</sup> nelle cui conclusioni si afferma che il rafforzamento della reciproca fiducia è fondamentale per il buon funzionamento del reciproco riconoscimento. La protezione adeguata dei diritti della persona è una priorità della Commissione e dovrebbe rafforzare nei giuristi il senso di appartenenza a una cultura giuridica comune.

#### **1.4. Mandato europeo di ricerca delle prove**

Attualmente è in fase di negoziato un progetto di decisione quadro sul mandato europeo di ricerca delle prove. Il punto o) del Piano d'azione del Consiglio e della Commissione europea sull'attuazione del programma dell'Aia, alla voce "Perseguire l'attuazione del principio del reciproco riconoscimento" (Cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale) prevede l'adozione di una seconda proposta per completare il mandato europeo di ricerca delle prove nel 2007. Una volta adottate tali proposte, i mezzi di prova potranno, per così dire, attraversare le frontiere utilizzando procedure di richiesta semplificate.

Dovranno essere adottati livelli comuni minimi di garanzia, per tutelare i diritti delle persone, specialmente di quelle coinvolte in procedimenti penali transfrontalieri?

Il Piano d'azione del Consiglio e della Commissione europea sull'attuazione del programma dell'Aia<sup>11</sup> prevede la pubblicazione nel 2007 di una proposta in materia di garanzie nell'acquisizione e nell'utilizzo del materiale probatorio. La Commissione desidera sapere se l'esistenza di garanzie nell'acquisizione e nell'utilizzo del materiale probatorio sia fondamentale per la reciproca fiducia in caso di scambio transfrontaliero di prove.

## **2. COSA SI INTENDE CON PRESUNZIONE DI NON COLPEVOLEZZA?**

La presunzione di non colpevolezza è menzionata all'articolo 6, n. 2 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Il diritto a un processo equo): "*Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente sino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata*" e all'articolo 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (Presunzione di innocenza e diritti): "*1. Ogni imputato è considerato innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente provata. 2. Il rispetto dei diritti della difesa è garantito ad ogni imputato*".

La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo fornisce un'indicazione sugli elementi costitutivi della presunzione di non colpevolezza. Solo la persona accusata di un reato penale può beneficiarne<sup>12</sup>. L'imputato deve essere trattato come se non avesse commesso il reato fino al momento in cui lo Stato, mediante le autorità titolari dell'azione penale, acquisisce un impianto probatorio sufficiente a convincere della sua colpevolezza un giudice indipendente e imparziale. La presunzione di non colpevolezza esige [...] che i membri di un tribunale non debbano iniziare un processo con l'idea preconcepita che l'imputato abbia commesso il reato ascrittogli<sup>13</sup>. Prima che il giudice lo abbia ritenuto colpevole non deve esserci una pronuncia giudiziale della colpevolezza dell'imputato. Egli non deve nemmeno essere sottoposto a misure di detenzione preventiva, salvo che vi siano

---

<sup>10</sup> COM(2005) 195 f del 19.5.2005.

<sup>11</sup> Lettera h) della voce "Ravvicinamento" Proposta sugli standard minimi in materia di ottenimento della prova con uno sguardo sulla reciproca ammissibilità (2007).

<sup>12</sup> *X v. Repubblica federale di Germania* n. 4483/70 – ricorso giudicato inammissibile.

<sup>13</sup> *Barberà, Messegué e Jabardo contro Spagna* A146 (1989) punto 77.

importanti motivi. Chiunque, se detenuto in stato di custodia cautelare, deve poter beneficiare di condizioni di detenzione compatibili con la sua presunzione di non colpevolezza. L'onere di provarne la colpevolezza spetta allo Stato, fermo restando che trova applicazione la regola "in dubio pro reo". L'imputato deve avere facoltà di astenersi dal rispondere. In genere, le autorità inquirenti non si aspettano che egli fornisca una confessione o una prova a suo carico. I suoi beni non possono essere confiscati senza un giusto processo.

**1. Siete d'accordo con l'elenco degli elementi costitutivi della presunzione di non colpevolezza? Ritenete che esistano altri aspetti che non sono stati considerati?**

**2.1. Dichiarazione giudiziale di colpevolezza prima del giudizio**

Un giudice o un pubblico ufficiale non può ritenere colpevole un imputato di un reato a lui ascritto se questi non è stato giudicato e condannato per tale reato. Sussiste violazione del principio di non colpevolezza quando, non essendo pienamente provata la colpevolezza dell'imputato ai sensi di legge e [...] non essendogli stata data la possibilità di esercitare i suoi diritti di difesa, la decisione giudiziale emessa nei suoi confronti derivi dall'opinione che egli sia colpevole.<sup>14</sup> Le autorità possono tuttavia informare il pubblico delle indagini e diffondere il sospetto di colpevolezza<sup>15</sup> nella misura in cui quest'ultimo non costituisca una dichiarazione di colpevolezza dell'imputato<sup>16</sup> e esse dimostrino discrezione e circospezione.

**2.2. Custodia cautelare**

Questo istituto è trattato nel Libro verde sul reciproco riconoscimento delle misure cautelari non detentive<sup>17</sup> e non verrà esaminato in questa sede. La detenzione di una persona oggetto di indagini non viola il principio della presunzione di non colpevolezza. Gli articoli 5, comma 1, lettera c) e 5, comma 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali prevedono deroghe al diritto di libertà se finalizzate alla traduzione di una persona in custodia cautelare dinanzi all'autorità giudiziaria "quando vi sono ragioni plausibili per sospettare che egli abbia commesso un reato" e se la custodia è solo per un periodo di tempo ragionevole. La Corte europea dei diritti dell'uomo ha ritenuto che non esista un automatico diritto di beneficiare di condizioni detentive diverse da quelle che si applicano alle persone condannate<sup>18</sup>, a patto che esse siano ragionevoli<sup>19</sup>.

**2. Nel vostro paese sono previste misure speciali durante la fase delle indagini preliminari per garantire la presunzione di non colpevolezza?**

**2.3. Onere della prova**

Di norma l'accusa deve provare la colpevolezza dell'imputato al di là di ogni ragionevole dubbio. La Corte europea dei diritti dell'uomo ha dichiarato che "l'onere di provare la colpevolezza dell'imputato spetta allo Stato e in tale contesto trova applicazione la regola "in

<sup>14</sup> *Minelli contro Svizzera* A62 (1983) punto 38.

<sup>15</sup> *Krause contro Svizzera* n. 7986/77, 13DR 73 (1978).

<sup>16</sup> *Alenet de Ribemont contro Francia* A 308 (1995) punti 37, 41.

<sup>17</sup> COM(2004) 562 del 17.8.2004.

<sup>18</sup> *Skoogström contro Svezia* n. 8582/72 (1982).

<sup>19</sup> *Peers contro Grecia* n. 28524/95.

*dubio pro reo*”. Quindi è onere dell'accusa [...] produrre una prova sufficiente per condannarlo<sup>20</sup>.

Da un'analisi della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo la Commissione ha desunto tre fattispecie nelle quali l'onere della prova non incombe esclusivamente all'accusa: a) reati a responsabilità oggettiva, b) reati ai quali si applica l'inversione dell'onere della prova, c) nel caso in cui sia stato emesso un decreto di confisca.

**a)** In questo caso, l'accusa deve produrre elementi probatori in grado di provare che l'imputato ha effettivamente posto in essere la condotta (*actus reus*) tipica del reato, ma non deve dimostrare che egli aveva intenzione di agire in tal modo o di produrre l'evento. Tali reati sono conformi alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali anche se lo Stato non deve provare che l'imputato ha “agito con dolo” (*mens rea*). La Corte europea dei diritti dell'uomo ha riconosciuto che la legislazione penale degli Stati prevede reati a responsabilità oggettiva<sup>21</sup>. Per tali reati è sufficiente provare che l'imputato ha commesso il fatto, una volta provato il quale esiste una presunzione legale che può avere effetto nei suoi confronti. La Corte europea ha precisato che tale presunzione deve essere contenuta in “limiti ragionevoli che tengano conto della gravità dell'offesa e che rispettino i diritti della difesa”.

**b)** In questo secondo caso l'accusa deve provare che l'imputato ha agito in un determinato modo e la difesa deve dimostrare l'esistenza di una giustificazione “innocente” delle azioni commesse. Rispetto alla fattispecie di cui alla lettera a) in questo caso l'onere della prova è aggravato. Secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo ciò è accettabile per i “reati meno gravi”<sup>22</sup>.

Il citato Studio sulle prove ha rivelato che, anche se nell'UE l'onere della prova della colpevolezza continua di norma a incombere all'accusa, talvolta, in casi eccezionali (come per i reati di falso materiale e per le contravvenzioni) una volta che l'accusa abbia dimostrato l'esistenza di un obbligo, all'imputato incombe l'onere della controprova, cioè di dimostrare che egli ha adempiuto a tale obbligo. In taluni casi l'imputato ha dovuto invocare l'applicazione di circostanze esimenti la sua responsabilità (come legittima difesa, incapacità mentale o alibi) prima che all'accusa fosse chiesto di smentirle.

**c)** Nei casi di recupero dei beni detenuti dall'imputato o da un terzo ci può essere un'inversione dell'onere della prova se detti beni costituiscono il prodotto del reato; in tal caso il loro possessore deve smentire quanto sostenuto dalla pubblica accusa; oppure può essere prevista una diminuzione della forza probatoria delle prove richieste, potendo provarsi la colpevolezza dell'imputato ricorrendo a un calcolo delle probabilità invece di chiedere la prova schiacciante al di là di ogni ragionevole dubbio. Tutti i recuperi di beni devono poter essere appellabili e devono essere giuridicamente fondati e proporzionati, cioè adeguati al fine che intendono raggiungere<sup>23</sup>. Ciò vale, ovviamente, anche nei casi di recupero transfrontaliero dei beni. Le rivendicazioni di terzi in buona fede devono essere tenute nella dovuta considerazione nel caso in cui venga pregiudicato il loro diritto di proprietà, e gli Stati devono predisporre mezzi adeguati per la loro tutela.

---

<sup>20</sup> Barberà, Messegue e Jabardo contro Spagna, A146 (1989) punto 77.

<sup>21</sup> Salabiaku contro Francia A 141-A punto 28 (1988).

<sup>22</sup> Ibidem.

<sup>23</sup> Welch contro Regno Unito n. 17440/90 (9 febbraio 1995), Philips contro Regno Unito n. 41087/98, (5 luglio 2001).

**3. a) In quali circostanze è ammissibile l'inversione dell'onere della prova o la sua modifica?**

**b) Vi sono noti casi di cooperazione transfrontaliera nei quali l'onere della prova ha rappresentato un problema?**

#### **2.4. Diritto di non autoincriminarsi**

La presunzione di non colpevolezza comprende il diritto di evitare l'autoincriminazione, diritto fondato sul diritto al silenzio e a non essere obbligato a fornire prove di colpevolezza. Si tratta, in altri termini, di applicare l'antica massima *nemo tenetur prodere seipsum* (nessuno può essere obbligato ad accusare se stesso). L'imputato può rifiutarsi di rispondere alle domande e produrre elementi probatori. La Corte europea dei diritti dell'uomo<sup>24</sup> ha ritenuto che, pur se non espressamente menzionato nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, il diritto di non autoincriminarsi è generalmente riconosciuto ed è parte integrante del concetto di "giusto processo". Esso protegge l'imputato contro un'indebita coazione delle autorità, riducendo il rischio di errori giudiziari e consacrando il principio della parità delle armi. L'accusa deve provare il suo teorema accusatorio senza ricorrere a prove ottenute mediante l'uso della forza o la coazione psicologica. La sicurezza e l'ordine pubblico non possono giustificare la soppressione di tali diritti<sup>25</sup> che sono reciprocamente connessi, per cui ogni coazione intesa ad ottenere una prova incriminatrice costituisce violazione del diritto al silenzio. Ad esempio, lo Stato viola il diritto al silenzio dell'imputato se cerca di costringerlo a fornire dichiarazioni bancarie agli ispettori delle dogane<sup>26</sup>. La costrizione a cooperare con le autorità durante le indagini preliminari può violare il diritto di non autoincriminarsi e compromettere l'imparzialità di ogni successiva udienza.

#### **2.5. Diritto al silenzio**

Il diritto al silenzio si applica agli interrogatori della polizia giudiziaria e nei tribunali. L'imputato dovrebbe avere il diritto di astenersi dal rendere testimonianza e, di conseguenza, di non divulgare il contenuto del suo teorema difensivo prima del processo.

Le leggi degli Stati membri riconoscono il diritto al silenzio nel corso delle indagini preliminari durante gli interrogatori della polizia giudiziaria o del pubblico ministero. Tuttavia, il modo in cui l'imputato viene informato di tale diritto è diverso nei singoli Stati e per garantirne il rispetto occorre che l'imputato ne *abbia conoscenza*. Secondo il citato Studio sulle prove, in molti Stati membri esiste l'obbligo di informare l'imputato del suo diritto al silenzio. Tale obbligo è previsto dalla costituzione, dalla legge o dalla giurisprudenza. Alcuni Stati membri hanno dichiarato che la prova ottenuta in violazione di tale obbligo potrebbe essere considerata inammissibile, mentre altri sostengono che la mancata comunicazione all'accusato dell'esistenza di questo diritto potrebbe integrare gli estremi di un reato o costituire un motivo di appello contro la sentenza di condanna.

Tuttavia, questo diritto non è assoluto. Qualora un giudice tragga conclusioni sfavorevoli dal silenzio dell'imputato, esistono fattori che determinano se sono stati violati il diritto a un giusto processo. Le conclusioni devono essere dedotte solo dopo che l'accusa abbia provato i

---

<sup>24</sup> *Heaney and McGuinness contro Irlanda* n. 34720/ 97 (21 dicembre 2000).

<sup>25</sup> *Ibidem*.

<sup>26</sup> *Funke contro Francia* A 256-A (25 febbraio 1993).

fatti *prima facie*. Il giudice ha allora facoltà discrezionale di trarre le conclusioni dai fatti come rappresentati in udienza. Solo le deduzioni basate sul “buon senso” (*common sense*) sono ammissibili e nella sentenza devono essere esposte le ragioni sui cui si fonda la decisione. La prova contro l'imputato deve essere una prova schiacciante; in tal caso può essere utilizzata la prova ottenuta mediante pressione indiretta. Il riferimento sul punto resta la causa *Murray contro Regno Unito*<sup>27</sup>, nella quale La Corte europea dei diritti dell'uomo ha dichiarato che se i fatti fossero provati *prima facie*, e se l'onere della prova continuasse a restare a carico dell'accusa, dal silenzio dell'imputato si potrebbero dedurre conclusioni sfavorevoli. Obbligare l'imputato a rendere testimonianza non è stato ritenuto in contrasto con la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, mentre vi sarebbe violazione della Convenzione se una condanna fosse basata solo o principalmente sul rifiuto di testimoniare. Ricavare conclusioni sfavorevoli dal silenzio dell'imputato potrebbe essere considerata una violazione del principio della presunzione di non colpevolezza a seconda dell'importanza che i giudici nazionali attribuiscono a questo silenzio in sede di valutazione degli elementi probatori e del grado di coartazione esercitato. Le prove dell'accusa devono essere sufficientemente solide per esigere una replica. Il giudice nazionale non può ritenere l'imputato colpevole solo perché questi si è avvalso del diritto al silenzio. Solo quando le prove contro l'imputato “richiedono” una spiegazione che egli potrebbe fornire, dall'eventuale rifiuto di spiegazioni potrebbe dedursi, secondo un ragionamento fondato sul buon senso, che non esiste alcuna spiegazione possibile e che l'imputato è colpevole. Al contrario, se gli argomenti dell'accusa hanno una forza probatoria così debole che non richiedono una replica, avvalersi del diritto al silenzio non consente di concludere che l'imputato è colpevole. La Corte europea dei diritti dell'uomo ha precisato che le conclusioni ragionevoli dedotte dal comportamento dell'imputato non devono avere l'effetto di spostare l'onere della prova dall'accusa alla difesa, violando in tal modo il principio di presunzione di non colpevolezza.

La Corte europea dei diritti dell'uomo non ha stabilito se tale diritto si applichi anche alle persone giuridiche. La Corte di giustizia delle Comunità europee ha dichiarato che le persone giuridiche non hanno un diritto assoluto al silenzio; esse devono rispondere alle domande relative ai fatti, ma non possono essere obbligate ad ammettere l'esistenza di una infrazione<sup>28</sup>.

**4. a) Come è tutelato il diritto al silenzio nel vostro paese?**

**b) Esiste qualche differenza nelle situazioni transfrontaliere?**

**c) In che misura le persone giuridiche sono tutelate dal diritto al silenzio?**

## **2.6. Diritto a non produrre prove**

Il principio secondo il quale un tribunale deve avere accesso a tutti i mezzi di prova è superato dalla necessità di un processo equo e di minimizzare il rischio che l'imputato sia condannato sulla base della sua testimonianza<sup>29</sup>. Nel definire l'ambito di operatività di tale diritto, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha operato la distinzione tra il materiale probatorio acquisito con mezzi coercitivi e quello esistente indipendentemente dalla volontà dell'imputato; “il diritto di non autoincriminarsi riguarda in primo luogo ... il rispetto della decisione di un imputato di mantenere il silenzio. Come comunemente inteso ... esso non si estende all'utilizzo in un

<sup>27</sup> *Murray contro UK*, n. 18731/91 8 febbraio 1996.

<sup>28</sup> *Orkem contro Commissione europea*, causa T 374/87, Racc. 3283, punti 34-35.

<sup>29</sup> *Saunders contro Regno Unito* (n. 19187/91).

procedimento penale del materiale probatorio che può essere sì ottenuto dall'imputato ricorrendo a poteri coercitivi, ma che esiste indipendentemente dalla volontà dell'imputato come, *inter alia*, quello ottenuto sulla base di un ordine del giudice, o l'analisi dell'aria alveolare espirata, o del sangue e delle urine, o dei tessuti corporei per la prova del DNA.”<sup>30</sup>

Se deve essere emanato un decreto per la produzione di un documento o per autorizzare la perquisizione e/o il sequestro di oggetti, nel decreto deve essere specificato il bene oggetto del provvedimento, onde evitare che decreti aventi un oggetto generico possano essere utilizzati per giustificare ricerche casuali di informazioni compromettenti nei casi in cui esista solo un vago sospetto.

Esiste il problema dell'applicabilità del diritto a non produrre prove alle persone giuridiche. Il giudice comunitario (Corte di giustizia delle Comunità europee e Tribunale di primo grado delle Comunità europee) ha deciso che esso non trova applicazione nei loro confronti. Può essere inoltre richiesta la produzione di documenti<sup>31</sup>.

**5. a) Come è tutelato il diritto di non autoincriminarsi nel vostro ordinamento?**

**b) Esiste qualche differenza nelle situazioni transfrontaliere?**

**c) In che misura le persone giuridiche sono protette da questo diritto?**

## **2.7. I procedimenti contumaciali**

L'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali conferisce all'imputato il diritto “di difendersi personalmente.” I procedimenti contumaciali sono definiti in modo diverso nei vari Stati membri: la legge di molti Stati consente processi in assenza dell'imputato, mentre in altri l'imputato ha l'obbligo di presenziare e la sua assenza può essere punita. La Commissione dedicherà un Libro verde ai processi contumaciali (*in absentia*) e nel frattempo intende definire le circostanze alle quali tali processi possono essere compatibili con la presunzione di non colpevolezza.

**6. a) Nel vostro paese sono previsti i procedimenti contumaciali?**

**b) Questi procedimenti hanno sollevato problemi particolari per quanto attiene alla presunzione di non colpevolezza, in particolare nelle situazioni transfrontaliere?**

## **2.8. Terrorismo**

Per combattere l'aumento degli episodi di terrorismo nell'UE molti Stati membri si sono dotati di un nuovo arsenale legislativo. Questa legislazione antiterrorismo deve comunque rispettare la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Nel luglio 2002 il Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa ha adottato gli Orientamenti sui diritti umani e sulla lotta al terrorismo<sup>32</sup> e ha invitato gli Stati a assicurarne una ampia divulgazione tra tutte le autorità impegnate nel contrasto al terrorismo. L'articolo IX, paragrafo 2, dispone che una persona accusata di attività terroristiche deve beneficiare della presunzione di innocenza. Il commentario precisa che la presunzione di

<sup>30</sup> Ibidem.

<sup>31</sup> *Mannesmannröhren- werke contro Commissione*, Causa T -112/98, Raccolta pag. 729, punto 65; Conclusioni dell'avvocato generale nella causa C-301/04 P, *Commissione europea contro v. SGL*.

<sup>32</sup> Adottata dal Comitato dei Ministri il 11 luglio 2002.

innocenza può essere violata non solo da un giudice, ma anche da pubbliche autorità<sup>33</sup>. Gli Orientamenti specificano quali restrizioni al diritto di difesa sono compatibili con la Convenzione europea dei diritti dell'uomo e coerenti con la presunzione di non colpevolezza. Si tratta di restrizioni relative alle modalità di accesso e di contatto con il proprio difensore, alle modalità di accesso al proprio fascicolo personale e l'utilizzo delle testimonianze anonime. Tuttavia, tali limitazioni al diritto di difesa devono essere strettamente proporzionate al fine che esse perseguono e per proteggere gli interessi dell'imputato devono essere adottate misure compensative in modo che sia mantenuto fermo il principio del processo equo e che i diritti della difesa non siano completamente svuotati di ogni contenuto.

**7. La legislazione nel vostro paese prevede norme speciali per i reati con finalità di terrorismo? In caso affermativo, si prega di descrivere tali disposizioni nella misura in cui esse sono connesse con la presunzione di non colpevolezza. Questo regime si applica ad altri reati?**

## **2.9. Durata**

Generalmente la presunzione di non colpevolezza cessa di esistere una volta che un giudice abbia deciso che l'imputato è colpevole. La Commissione desidera sapere quando ciò si realizza nei diversi Stati membri. La presunzione di non colpevolezza può terminare dopo un processo in primo grado o solo quando sono stati esauriti tutti i mezzi di impugnazione?

**8. Quando termina la presunzione di non colpevolezza nel vostro paese?**

### **Domande di carattere generale**

**9. a) Ha conoscenza del fatto se altri problemi - diversi da quelli summenzionati - si manifestano in un contesto transfrontaliero in relazione alla presunzione di non colpevolezza?**

**In che misura tali problemi sono connessi alle differenze di approccio negli altri Stati membri?**

**Le proposte dell'UE potrebbero apportare un valore aggiunto in questo settore? In caso affermativo, come?**

---

<sup>33</sup> *Allet de Ribemont contro Francia* si veda nota a piè di pagina n. 16, punto 36.